Gestione delle informazioni rilevanti e delle informazioni privilegiate

Ultimo aggiornamento approvato dal CdA il 24 luglio 2026

INDICE

1 SCOPO ____ 3
2 CAMPO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI ____ 3
3 RIFERIMENTI NORMATIVI ED ALTRI DOCUMENTI CORRELATI ____ 4
4 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO ____ 4
5 TERMINI E DEFINIZIONI ____ 5
6 RUOLI E RESPONSABILITÀ ____ 7
6.1 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 7
6.2 AMMINISTRATORE DELEGATO (VERTICE ESECUTIVO) 8
6.3 RESPONSABILI DI FUNZIONE 8
6.4 DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI 8
6.5 INVESTOR RELATOR 9
6.6 FUNZIONE AFFARI SOCIETARI 9
7 MODALITÀ OPERATIVE ____ 9
7.1. GESTIONE INTERNA DELLE INFORMAZIONI RILEVANTI E DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE 9
7.2. COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELL'INFORMAZIONE PRIVILEGIATA 10
7.3. RITARDO DELLE COMUNICAZIONI 12
8 FLUSSI VERSO ORGANI DI CONTROLLO ____ 14
9 SISTEMA DISCIPLINARE ____ 14
10 AGGIORNAMENTO, EMISSIONE E COMUNICAZIONE ____ 14

1 SCOPO

Il presente documento ha lo scopo di definire i principi di riferimento, le attività operative, nonché i ruoli e le responsabilità nell'ambito della gestione del processo relativo alla gestione delle informazioni rilevanti e dele informazioni privilegiate al fine di prevedere:

- l'attribuzione di responsabilità nell'ambito del processo stesso;
- i relativi principi di comportamento;
- misure organizzative, gestionali e di controllo volte alla ragionevole prevenzione delle ipotesi di reato previste dal D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ed al rispetto della normativa vigente;
- le modalità di tracciamento dell'accesso all'informazione Rilevante e all'informazione Privilegiata in itinere, con particolare riferimento al Registro Insider e alla RIL,
- le disposizioni operative sulla comunicazione al mercato delle Informazioni Privilegiate,
- le condizioni e la procedura da seguire per ritardare la comunicazione al mercato delle Informazioni Privilegiate.

La presente Policy non disciplina la gestione di informazioni di tipo pubblicitario e commerciale.

Il presente documento è redatto in conformità a tutte le applicabili normative e leggi del paese in cui si opera e costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal Decreto Legislativo 231/2001.

In particolare, la seguente Policy ha lo scopo di:

- regolamentare le modalità di monitoraggio e circolazione interna delle informazioni Rilevanti e delle informazioni Privilegiate concernenti, direttamente o indirettamente, il Gruppo Trevi,
- regolamentare le modalità di comunicazione al mercato e al pubblico, in conformità alle applicabili disposizioni di legge, delle Informazioni Privilegiate;
- regolamentare la procedura da seguire per ritardare la comunicazione al mercato e al pubblico, in conformità alle applicabili disposizioni di legge, delle informazioni privilegiate;
- regolamentare i comportamenti dei Destinatari, ai sensi della normativa applicabile.

2 CAMPO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI

Il presente documento si applica a tutte le società del Gruppo Trevi. In particolare, si applica (i Destinatari) ai seguenti soggetti:

- membri degli organi di direzione, amministrazione e di controllo, e dei comitati delle Società e delle Controllate;
- dipendenti;
- persone, sia fisiche che giuridiche, che in ragione della loro attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso ad informazioni Rilevanti e, pertanto, dovranno essere iscritte nella RIL;

- persone, sia fisiche che giuridiche, che in ragione della loro attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso su base regolare od occasionale, ad Informazioni Privilegiate e, pertanto, dovranno essere iscritte nel Registro.

Sono tenuti al rispetto e a fare rispettare il presente documento tutti i dipendenti a cui si applica, nei limiti delle loro competenze e funzioni, e tutti coloro i quali, pur non facendo organicamente parte delle società del Gruppo, operano per il conseguimento degli obiettivi relativi al presente processo.

3 RIFERIMENTI NORMATIVI ED ALTRI DOCUMENTI CORRELATI

- MAR - Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato.
- Regolamento di Borsa - Le disposizioni in materia di informazione societaria di cui al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.
- Regolamento Emittenti - Regolamento di attuazione del D. Lgs. 58/1998 concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni
- Regolamento 1055 - Regolamento di esecuzione della Commissione del 29 giugno 2016, n. 1055 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli strumenti tecnici per l'adeguata comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate e per ritardare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate.
- TUF - Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni
- Linee Guida emanate in sostituzione della comunicazione Consob del 28 marzo 2006, n. 602705443
- Legge del 23 settembre 2025, n. 132 recante “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale” e successive modifiche e integrazioni;
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 231/2001.

4 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

I principi fissati e richiamati nella presente sezione disciplinano i comportamenti dei Destinatari, al fine di tutelare l’integrità delle società del Gruppo Trevi e prevenire comportamenti contrari alla legge o comunque contrari all’etica in cui la società si riconosce.

Ferme restando le attribuzioni ai sensi di Legge, tutti i dipendenti sono tenuti ad attuare e a collaborare all’attuazione del presente documento, nei limiti delle proprie competenze e funzioni.

Nello specifico i Destinatari sono tenuti a:

- rispettare il generale obbligo alla riservatezza circa le attività svolte dalla Società e/o dalle Controllate e, per quanto riguarda i Dipendenti, l'obbligo di fedeltà di cui all'articolo 2105 del Codice civile;
- mantenere riservate le Informazioni Rilevanti e le Informazioni Privilegiate, anche soggette a ritardo, e, pertanto, a non diffonderle né a rivelarle a chiunque fuori dai casi imposti dalla legge;

- trattare le Informazioni Privilegiate, anche soggette a ritardo, con tutte le necessarie cautele al fine di assicurare che le stesse circolino all'interno ed all'esterno della Società e/o delle Controllate senza pregiudicarne il carattere riservato e nel rispetto delle specifiche procedure aziendali, sino a che non vengano diffuse al pubblico secondo le modalità previste dalle norme di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e dalla presente Procedura. In particolare, i Destinatari dovranno utilizzare le Informazioni Privilegiate, anche soggette a ritardo, solamente nell'interesse della Società e delle Controllate e, pertanto, non potranno utilizzarle, per alcun motivo o causa, a fini personali o in pregiudizio della Società e/o delle Controllate. Analoghi obblighi valgono per il trattamento delle Informazioni Rilevanti sino a che non vengano diffuse al pubblico secondo le modalità previste dalle norme di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e dalla presente Procedura (se ritenuto necessario od opportuno dai competenti organi della Società o se divenute Informazioni Privilegiate), ovvero sino a quando non perdano le caratteristiche di riservatezza e/o di rilevanza ai sensi della presente Procedura;
- informare tempestivamente la funzione affari societari e/o la funzione Investor Relator di qualsiasi atto, fatto od omissione che possa rappresentare una violazione della presente Policy di cui siano a conoscenza.

La comunicazione a soggetti terzi esterni di dati, documenti o Informazioni Rilevanti o di Informazioni Privilegiate soggette a ritardo, è ammessa esclusivamente a condizione che (i) la comunicazione avvenga esclusivamente per ragioni d'ufficio nell'esercizio della funzione svolta e con modalità tali da assicurare la riservatezza delle informazioni, limitandone la circolazione esclusivamente nei confronti degli specifici soggetti destinatari, e (ii) i soggetti destinatari siano tenuti ad obblighi legali o contrattuali di riservatezza in merito alle informazioni ricevute.

L'impiego di strumenti di intelligenza artificiale (IA) per l'elaborazione, la gestione o la diffusione di informazioni deve avvenire nel rigoroso rispetto della disciplina in materia di informazioni privilegiate e di prevenzione della manipolazione del mercato. È fatto divieto di utilizzare sistemi di IA per finalità che possano integrare condotte manipolative; l'impiego di tali strumenti costituisce circostanza aggravante ai fini della valutazione della condotta.

5 TERMINI E DEFINIZIONI

Indicare termini/sigle utilizzate e definizioni.

SIGLE	DESCRIZIONE
Trevi o la Società	Trevi Finanziaria Industriale S.p.A.
Consob	La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
Controllate	Le società controllate da Trevi ai sensi dell'articolo 93 del TUF.
Dirigente Preposto	Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Società, nominato ai sensi del TUF e dello statuto sociale.

Informazione Privilegiata	Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 del MAR, per "Informazione Privilegiata" si intende quell'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, la Società ovvero gli strumenti finanziari rilevanti ai fini dell'articolo 3, comma 1, punto 1), del MAR emessi dalla Società (gli **"Strumenti Finanziari"**), che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati. (a) Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 2, del MAR, un'informazione si ritiene di carattere preciso se: (i) fa riferimento ad una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà; (ii) è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli Strumenti Finanziari o del relativo strumento finanziario derivato. (b) Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 4, del MAR, per informazione che, se resa pubblica, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari o degli strumenti finanziari derivati collegati, si intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento. (c) Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 3, del MAR, una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata Informazione Privilegiata se, di per sé, risponde ai criteri sopra illustrati; tuttavia, le Informazioni Privilegiate relative alle tappe intermedie di un processo prolungato sono soggette a regole specifiche, come indicate nel prosieguo del presente documento.
Informazione Rilevante	Ai sensi del paragrafo 3.1 delle Linee Guida, ai fini della presente Procedura, per "Informazione Rilevante" si intende ogni informazione o notizia non ancora qualificabile come Informazione Privilegiata che la Società ritiene rilevante, in quanto relativa a dati, eventi, progetti o circostanze che, in modo continuativo, ripetitivo, periodico, oppure saltuario, occasionale o imprevisto, riguardano direttamente la Società stessa e che può, in un secondo, anche prossimo, momento, assumere natura privilegiata[1].

[1] Il paragrafo 3.1.2 delle Linee Guida fornisce un elenco esemplificativo e non esaustivo di tipi di informazioni rilevanti che potrebbero interessare un emittente: "[...] *Informazioni attinenti a: assetti proprietari; composizione del management; piani di incentivazione del management; attività*

Informazione Riservata	Ogni informazione o notizia non qualificabile come Informazione Privilegiata, concernente, direttamente o indirettamente, la Società e/o le Controllate, che non sia di pubblico dominio oppure che sia per sua natura riservata o di esclusiva pertinenza della Società e/o delle Controllate, acquisita dai Destinatari nello svolgimento dei propri compiti e/o funzioni.
Istruzioni al Regolamento di Borsa	Le disposizioni in materia di informazione societaria di cui alle istruzioni al Regolamento di Borsa, come di volta in volta modificate e integrate.
MAR	Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato.
Registro Insiders o Registro	Il Registro istituito ai sensi dell'articolo 18 del MAR, nel quale sono indicati i soggetti che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale (si tratti di un contratto di lavoro dipendente o altro) ovvero delle funzioni svolte, hanno accesso ad Informazioni Privilegiate.
***Relevant Information List* o RIL**	Il registro delle Informazioni Rilevanti istituito ai sensi della Sezione 3 delle linee guida in materia di "Gestione delle Informazioni privilegiate" adottate da CONSOB in data 13 ottobre 2017 (le "Linee Guida"), nel quale sono indicati i soggetti che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale (si tratti di un contratto di lavoro. dipendente o altro) ovvero delle funzioni svolte, hanno accesso ad Informazioni Rilevanti (congiuntamente al Registro Insiders, i **"Registri"**).
Responsabile dei Registri	È il soggetto, nominato dal Consiglio di Amministrazione, responsabile della tenuta, dell'aggiornamento e della conservazione dei Registri.
SDIR	Indica il servizio per la diffusione dell'informativa regolamentata autorizzata dalla CONSOB di cui agli articoli 65 e seguenti del Regolamento 11971/1999, che provvede alla diffusione di tali informazioni al pubblico, a Borsa Italiana e alla CONSOB.

6 RUOLI E RESPONSABILITÀ

6.1 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

dei revisori; operazioni sul capitale; emissione di strumenti finanziari; caratteristiche degli strumenti finanziari emessi; acquisizioni, fusioni, scissioni, ecc.; ristrutturazioni e riorganizzazioni; operazioni su strumenti finanziari, buy-back e accelerated book-building; procedure concorsuali; contenzioso legale; revoca di affidamenti bancari; svalutazioni/rivalutazioni di attività o di strumenti finanziari in portafoglio; brevetti, licenze, diritti, ecc.; insolvenze di importanti debitori; distruzione o danneggiamento di beni non assicurati; acquisto o vendita di asset; andamento della gestione; variazioni dei risultati contabili di periodo attesi (profit warning e earning surprise); ricevimento o annullamento di ordini importanti; ingresso in nuovi (o uscita da) mercati; modifico dei piani di investimento; policy di distribuzione di dividendi; per le istituzioni bancarie, informazioni che l'emittente apprende dalle autorità di vigilanza nell'ambito di un Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) effettuato ai sensi dell'artico/o 97 della Direttiva 2013/36/EU (CRD IV).

- Valutare le informazioni emerse durante le proprie riunioni, decidendo se qualificare le informazioni come rilevanti o privilegiate, procedere all'apertura di una sezione della RIL, procedere alla comunicazione al mercato o, in alternativa, attivare una procedura di ritardo della *disclosure* al mercato.
- Esaminare e approvare, se richiesto, i comunicati stampa contenenti informazioni privilegiate.
- Nominare il Responsabile dei Registri.
- Garantire la conformità del processo alle disposizioni del Regolamento MAR, del TUF e della normativa CONSOB.

6.2 AMMINISTRATORE DELEGATO (VERTICE ESECUTIVO)

- Ricevere e valutare le segnalazioni provenienti dai responsabili di funzione o dagli amministratori delle controllate.
- Valutare e qualificare le informazioni, determinando se procedere all'apertura di una sezione della RIL o all'attivazione della procedura di ritardo o della comunicazione al mercato.
- Monitorare costantemente l'evoluzione delle informazioni per verificare l'eventuale mutamento della loro natura.
- Autorizzare la diffusione dei comunicati stampa, verificandone contenuto e conformità normativa.
- Disporre, se ritenuto opportuno, il coinvolgimento del Consiglio di Amministrazione nell'approvazione dei comunicati.
- Coordinare la notifica a Consob in caso di ritardo nella comunicazione, garantendo il rispetto delle condizioni previste.
- Adottare e garantire misure idonee a preservare la riservatezza delle informazioni sino alla loro diffusione.

6.3 RESPONSABILI DI FUNZIONE

- Segnalare tempestivamente all'Amministratore Delegato le informazioni potenzialmente rilevanti o privilegiate.
- Limitare la conoscenza delle informazioni sensibili ai soli soggetti che necessitano di conoscerle per ragioni di funzione.
- Curare l'iscrizione dei soggetti interessati nella RIL o nel Registro Insider.
- Vigilare sul rispetto delle regole di riservatezza e sulla corretta gestione interna delle informazioni.
- Collaborare con il Vertice Esecutivo nel monitoraggio dell'evoluzione delle informazioni rilevanti.

6.4 DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI

- Verificare la correttezza, la completezza e la coerenza dei dati economico-finanziari contenuti nei comunicati stampa.
- Firmare l'attestazione prevista dall'art. 154-bis, comma 2, TUF, ove richiesto.
- Garantire la veridicità e l'affidabilità delle informazioni contabili comunicate al mercato.

6.5 INVESTOR RELATOR

- Predisporre le bozze dei comunicati stampa, con il supporto della Funzione Affari Societari.
- Trasmettere le bozze al Vertice Esecutivo e alle funzioni aziendali competenti per le verifiche di competenza.
- Curare la redazione finale e la diffusione pubblica dei comunicati, assicurando tempestività, integrità e chiarezza delle informazioni.
- Coordinare, in caso di comunicazioni riguardanti le controllate, la revisione con l'amministratore esecutivo della società interessata.

6.6 FUNZIONE AFFARI SOCIETARI

- Supportare l'Investor Relator nella redazione e nella verifica dei comunicati stampa.
- Assicurare il rispetto delle disposizioni regolamentari e interne in materia di informazione societaria.
- Collaborare con il Vertice Esecutivo e con il Dirigente Preposto nelle attività di verifica e controllo di conformità.

7 MODALITÀ OPERATIVE

7.1. GESTIONE INTERNA DELLE INFORMAZIONI RILEVANTI E DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

I dipendenti ed i membri dell'organo amministrativo della Società o delle Controllate comunicano alla Società le informazioni che ritengano siano Informazioni Rilevanti o Informazioni Privilegiate, nel rispetto delle regole di seguito indicate.

I dipendenti della Società o delle Controllate sono tenuti a segnalare al proprio diretto responsabile le informazioni riguardanti la Società e/o le Controllate che ritengano siano Informazioni Rilevanti o Informazioni Privilegiate, di cui vengano a conoscenza.

I responsabili delle funzioni aziendali della Società nonché gli amministratori esecutivi (o altri soggetti delegati a tal fine) delle Controllate devono informare senza indugio l'Amministratore Delegato (o, in caso di sua assenza o impedimento, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società o, se presente e in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, il vice presidente del Consiglio di Amministrazione della Società) di tutte le informazioni riguardanti la Società e/o le Controllate che essi ritengano siano Informazioni Rilevanti o Informazioni Privilegiate, di cui vengano a conoscenza.

La valutazione in merito alla possibilità che le informazioni riguardanti la Società e/o le Controllate siano qualificabili come Informazioni Rilevanti o Informazioni Privilegiate, alla necessità di procedere, nel caso di Informazioni Rilevanti, all'apertura di una sezione della RIL o, nel caso di Informazioni Privilegiate,

all'attivazione della procedura del ritardo o, alternativamente, ad una comunicazione al mercato, è di competenza dei seguenti soggetti:

- informazioni emergenti nel corso di riunioni del Consiglio di Amministrazione: la competenza è rimessa al medesimo Consiglio di Amministrazione;
- informazioni emergenti nel corso di adunanze dell'assemblea dei soci della Società: la competenza è rimessa al presidente del Consiglio di Amministrazione;
- altre informazioni: la competenza è rimessa all'Amministratore Delegato (o, in caso di sua assenza o impedimento, al soggetto delegato dall'Amministratore Delegato o, in caso di sua assenza o impedimento, al presidente del Consiglio di Amministrazione o, se presente e in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, al vice presidente del Consiglio di Amministrazione) ovvero al soggetto delegato dall'Amministratore Delegato (il **"Vertice Esecutivo"**).

La gestione interna di Informazioni Rilevanti e di Informazioni Privilegiate, anche soggette a ritardo, deve svolgersi nel rispetto delle regole di seguito indicate.

- Il Vertice Esecutivo e i responsabili delle funzioni aziendali di volta in volta interessate devono costantemente monitorare lo stadio di evoluzione dell'informazione qualificata come Informazione Rilevante e, ove ne sussistano le condizioni, avviare nuovamente le valutazioni di cui al precedente paragrafo in ordine alle decisioni da assumere nel caso in cui la predetta informazione assuma natura privilegiata.
- I responsabili di ciascuna funzione aziendale devono curare che le Informazioni Rilevanti e le Informazioni Privilegiate soggette a ritardo, siano conosciute dai soli addetti dell'unità organizzativa per i quali tale conoscenza sia necessaria ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni lavorative; tali addetti devono essere iscritti, rispettivamente, nella RIL o nel Registro Insider.
- I soggetti messi a conoscenza di Informazioni Rilevanti o di Informazioni Privilegiate soggette a ritardo devono essere resi edotti, secondo le modalità previste nella Procedura sui Registri, del carattere riservato delle medesime e degli obblighi che derivano da tale conoscenza, nonché delle possibili sanzioni per gli illeciti previsti in materia dalla normativa primaria e secondaria applicabile.

Qualsiasi Destinatario che ritenga di essere venuto in possesso di un'informazione Rilevante o di un'informazione Privilegiata in relazione alla quale non gli risultino ancora (i) l'apertura di una apposita sezione della RIL o, a seconda dei casi, (ii) adempiuti gli obblighi di comunicazione nei confronti del pubblico, o adottata la decisione di ritardarne la diffusione, comunica senza indugio tale circostanza al Vertice Esecutivo.

7.2. COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELL'INFORMAZIONE PRIVILEGIATA

L'articolo 17, comma 1, del MAR impone agli emittenti di comunicare quanto prima possibile a Consob, a Borsa Italiana S.p.A. e al pubblico le Informazioni Privilegiate. Gli obblighi di comunicazione devono essere adempiuti tramite la diffusione al mercato, secondo le modalità previste dalla normativa applicabile, di comunicati stampa. Tali comunicati stampa vengono redatti ai sensi della normativa applicabile e delle disposizioni regolamentari previste negli schemi di comunicati contenuti nelle Istruzioni al Regolamento di Borsa.

L'obbligo di comunicazione non si applica alle Informazioni Privilegiate relative alle tappe intermedie di un processo prolungato, se tali tappe sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione di particolari circostanze o di un particolare evento. In un processo prolungato, solo le circostanze o l'evento finali devono essere comunicati, il prima possibile dopo il loro verificarsi ([2]). Per stabilire quali siano le circostanze finali o gli eventi finali in processi prolungati che fanno scattare l'obbligo di comunicazione e, per ciascun evento o circostanza, il momento in cui si ritiene che l'evento o la circostanza si siano verificati, la Società tiene conto dell'elenco non esaustivo di cui all'Allegato I del Regolamento Delegato (UE) della Commissione n. 778 dell'8 aprile 2026 che integra il MAR per quanto riguarda la comunicazione di informazioni privilegiate nei processi prolungati e la comunicazione ritardata (il "**Regolamento Delegato**"). Resta fermo che la Società garantisce la riservatezza delle informazioni relative alle tappe intermedie quando le circostanze o l'evento che si intendono concretizzare con il processo prolungato o che risultano da quest'ultimo non sono stati ancora comunicati; una volta avvenuta la comunicazione di tali circostanze o tale evento, la Società non è più tenuta alla riservatezza delle informazioni relative alle tappe intermedie. Ove la riservatezza delle Informazioni Privilegiate relative alle tappe intermedie non sia più garantita, la Società comunica il prima possibile al pubblico tali Informazioni Privilegiate; si ritiene che tale riservatezza non sia più garantita anche nei casi in cui una voce (c.d. *rumour):* (i) si riferisca in modo esplicito a tali Informazioni Privilegiate e (ii) sia sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza di tale Informazioni Privilegiata soggetta a ritardo non sia più garantita, a prescindere e indipendentemente dalla verificazione, in conseguenza del *rumour,* di un'alterazione del prezzo dei titoli.

Ai sensi del Regolamento 1055, la Società è tenuta a diffondere l'informazione Privilegiata senza discriminazioni a una platea il più possibile ampia, utilizzando i mezzi di informazione sui quali il pubblico fa ragionevole affidamento per l'effettiva diffusione di tali informazioni. La comunicazione avviene tramite un mezzo elettronico, che consente di preservare la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni in fase di trasmissione e indica chiaramente:

i. la natura privilegiata delle informazioni comunicate;

ii. l'identità dell'emittente: ragione sociale completa;

iii. l'identità del notificante: nome, cognome, posizione presso l'emittente;

iv. l'oggetto delle Informazioni Privilegiate;

v. la data e l'ora della comunicazione ai mezzi di informazione.

La comunicazione di Informazioni Privilegiate al pubblico avviene nel rispetto delle disposizioni di Legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e delle seguenti disposizioni.

- L'Investor Relator, con il supporto del responsabile della funzione affari societari, redige una bozza di

[2] In particolare, il Regolamento (UE) 2024/2809 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024 che ha modificato, tra gli altri, il MAR (il "Regolamento Modificativo"), chiarisce che "*In un processo prolungato, l'obbligo di comunicazione non dovrebbe riguardare gli annunci di semplici intenzioni, i negoziati in corso o, a seconda delle circostanze, i progressi dei negoziati, ad esempio una riunione tra rappresentanti di società. L'emittente dovrebbe comunicare solo le informazioni relative alle particolari circostanze o al particolare evento che si intendono concretizzare con il processo prolungato o che risultano da quest'ultimo («evento finale»), il prima possibile dopo il verificarsi di tali circostanze o tale evento. Ad esempio, nel caso di una fusione, la comunicazione dovrebbe avvenire il più presto possibile dopo che la direzione ha assunto la decisione di sottoscrivere l'accordo di fusione, una volta concordati gli elementi essenziali della fusione. In generale, per gli accordi contrattuali si dovrebbe ritenere che l'evento finale si sia verificato quando le condizioni essenziali di tale accordo sono state concordate. Nel caso di processi non prolungati connessi a un evento unico o a una serie di circostanze unic[he], in particolare quando il verificarsi di tale evento o serie di circostanze non dipende dall'emittente, la comunicazione dovrebbe avvenire non appena l'emittente viene a conoscenza di tale evento o una serie di circostanze*" (cfr. considerando n. 67).

comunicato. Tale bozza viene trasmessa al Vertice Esecutivo ed ai responsabili delle funzioni aziendali interessate per le verifiche di rispettiva competenza. Se la bozza contiene riferimenti a dati attinenti alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società e/o delle Controllate, tali dati dovranno previamente essere verificati dal Dirigente Preposto, il quale dovrà anche firmare l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 2, del TUF nei casi richiesti. Qualora il comunicato riguardi una Informazione Privilegiata relativa a una Controllata, e dunque indirettamente alla Società, la bozza è trasmessa all'amministratore esecutivo della Controllata interessata. Qualora il Vertice Esecutivo lo ritenga necessario od opportuno, dell'esame della bozza del comunicato verrà investito anche il Consiglio di Amministrazione.

- Ultimate le consultazioni con gli organi interni della Società (e, se del caso, delle Controllate), l'Investor Relator, con il supporto del responsabile della funzione affari societari, provvede alla stesura definitiva del testo del comunicato e lo sottopone all'approvazione finale in vista della diffusione da parte del Vertice Esecutivo. Il comunicato così approvato deve essere diffuso quanto prima possibile ai sensi dell'articolo 17 del MAR e pubblicato sul sito *internet* della Società.

In caso di diffusione involontaria, anche nel corso di assemblee, di Informazioni Privilegiate, soggette a ritardo, queste devono essere comunicate quanto prima possibile al mercato.

In presenza di specifiche richieste di informazioni o di comunicazioni al mercato formulate da parte di Consob e/o di Borsa Italiana S.p.A., il Vertice Esecutivo — dopo aver consultato le funzioni aziendali competenti, nonché l'Investor Relator e/o il Dirigente Preposto, a seconda dei casi, e salvo che non ritenga opportuno coinvolgere l'intero Consiglio di Amministrazione — dispone la pubblicazione di un comunicato secondo l'iter descritto in precedenza, secondo le modalità di volta in volta richieste e concordate con le citate autorità.

7.3. RITARDO DELLE COMUNICAZIONI

La Società può decidere, sotto la propria responsabilità —ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del MAR — di ritardare la *disclosure* al pubblico di Informazioni Privilegiate, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni (Condizioni per il Ritardo):

- la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente gli interessi legittimi della Società;
- le Informazioni Privilegiate di cui la Società intende ritardare la comunicazione non sono in contrasto con le ultime informazioni comunicate al pubblico o con qualunque altro tipo di comunicazione da parte della Società in relazione alla stessa questione a cui si riferiscono le Informazioni Privilegiate;
- la Società è in grado di garantire la riservatezza delle informazioni in questione.

La mancata comunicazione da parte della Società di Informazioni Privilegiate relative alle tappe intermedie (cfr. sez. 7.2 che precede) dei processi prolungati non è soggetta agli obblighi di cui al presente par. 7.3.

Per stabilire quali siano le situazioni in cui le Informazioni Privilegiate di cui si intende ritardare la comunicazione siano in contrasto con le ultime informazioni comunicate al pubblico o con qualunque altro tipo di comunicazione da parte della Società in relazione alla stessa questione a cui si riferiscono le Informazioni Privilegiate, la Società tiene conto dell'elenco non esaustivo di cui all'Allegato II del Regolamento Delegato. Per stabilire quali siano gli altri tipi di comunicazione da parte della Società in relazione alla stessa questione a cui

si riferiscono le Informazioni Privilegiate, la Società tiene conto dell'elenco non esaustivo di cui all'Allegato III del medesimo Regolamento Delegato.

Con riferimento ai "legittimi interessi", il Considerando n. 50 del MAR precisa che "i legittimi interessi" possono riferirsi in particolare alle circostanze seguenti, che non costituiscono un elenco esaustivo:

- negoziazioni in corso, o elementi connessi, nel caso in cui la comunicazione al pubblico possa comprometterne l'esito o il normale andamento. In particolare, nel caso di minaccia grave e imminente per la solidità finanziaria dell'emittente, anche se non rientrante nell'ambito delle disposizioni applicabili in materia di insolvenza, la comunicazione al pubblico delle informazioni può essere ritardata per un periodo limitato di tempo qualora essa rischi di danneggiare gravemente gli interessi degli azionisti esistenti o potenziali, in quanto pregiudicherebbe la conclusione delle trattative miranti ad assicurare il risanamento finanziario a lungo termine dell'emittente;
- decisioni adottate o ai contratti conclusi dall'organo direttivo di un emittente la cui efficacia sia subordinata all'approvazione di un altro organo dell'emittente, qualora la struttura dell'emittente preveda la separazione tra tali organismi, a condizione che la comunicazione al pubblico dell'informazione prima dell'approvazione, combinata con il simultaneo annuncio che l'approvazione è ancora in corso, rischi di compromettere la corretta valutazione dell'informazione da parte del pubblico.

La riservatezza delle Informazioni Privilegiate per le quali è stato deciso di ritardare la divulgazione al pubblico, sarà assicurata mediante l'adozione di efficaci misure che dovranno necessariamente consentire:

- di impedire l'accesso a tali informazioni a persone diverse da quelle che ne hanno necessità nell'ambito dell'esercizio delle loro funzioni aziendali;
- di garantire che le persone che hanno accesso a tali informazioni riconoscano i doveri giuridici e regolamentari che ne derivano e siano a conoscenza delle possibili sanzioni in caso di abuso o di diffusione non autorizzata delle informazioni;
- l'immediata comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate, qualora i medesimi soggetti non siano stati in grado di assicurarne la riservatezza.

In tale ultima circostanza e in tutti i casi in cui sia accertato il venir meno di anche una sola delle Condizioni per il Ritardo, la Società, oltre a dover comunicare al pubblico quanto prima possibile l'informazione Privilegiata, immediatamente dopo la comunicazione al pubblico, dovrà effettuare la notifica, a cui si fa riferimento nel prosieguo.

Con riferimento alla condizione relativa alla garanzia di riservatezza, si ritiene che tale riservatezza non sia più garantita anche nei casi in cui una voce (c.d. *rumour):* (i) si riferisca in modo esplicito a un'informazione Privilegiata soggetta a ritardo e (ii) sia sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza di tale Informazioni Privilegiata soggetta a ritardo non sia più garantita, a prescindere e indipendentemente dalla verificazione, in conseguenza del *rumour,* di un'alterazione del prezzo dei titoli.

Quando ha ritardato la comunicazione di un'Informazione Privilegiata, la Società, immediatamente dopo che l'informazione Privilegiata è stata comunicata al pubblico o nei diversi termini o modalità previsti dalla normativa vigente, notifica tale ritardo alla Consob (secondo le modalità e i termini stabiliti dalla medesima) e fornisce per iscritto una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le Condizioni per il Ritardo.

La notifica del ritardo deve contenere tutte le informazioni elencate dall'articolo 4 del Regolamento 1055.

Ai fini dell'applicazione del precedente paragrafo, la Società utilizza gli strumenti tecnici previsti dal Regolamento 1055 (art. 4, comma 1).

8 FLUSSI VERSO ORGANI DI CONTROLLO

Qualsiasi anomalia rispetto al presente documento ed al processo da esso disciplinato dovrà essere comunicato:

- alla Funzione di Conformità per la prevenzione della corruzione al seguente indirizzo e-mail fcpc@trevigroup.com;
- all'Organismo di Vigilanza della società (alternativamente odv.trevifin@trevifin.com, odv.trevispa@trevispa.com, odv.soilmec@soilmec.it).

9 SISTEMA DISCIPLINARE

Qualora un soggetto aziendale attui comportamenti in violazione del presente documento, incorrerà nei provvedimenti disciplinari previsti dal Sistema Sanzionatorio, come indicato nel Modello di organizzazione, gestione e controllo 231, in concordanza a quanto disposto dall'art. 7 Legge 300/70, ove applicabile, e dal CCNL applicabile al rapporto di lavoro.

Ferme restando le conseguenze di legge e regolamentari previste per l'inadempimento degli obblighi di cui alla normativa applicabile, l'abuso di Informazioni Privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzioni penali e amministrative nei confronti di coloro che lo hanno commesso e possono dare luogo a situazioni che comportano la responsabilità amministrativa della Società ai sensi del Decreto 231.

Fermo restando il diritto della Società di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che alla stessa possa derivare da qualsivoglia comportamento tenuto dai Destinatari in violazione della presente Procedura, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente Procedura da parte dei Destinatari comporterà le responsabilità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

10 AGGIORNAMENTO, EMISSIONE E COMUNICAZIONE

Il presente documento deve essere aggiornato dalla funzione di riferimento in occasione di ogni modifica organizzativa, normativa e/o dei processi che la riguardano. In particolare, tale documento potrà essere modificato e/o integrato dal Consiglio di Amministrazione, anche sulla base dell'esperienza applicativa maturata, al fine di migliorare gli standard di trasparenza nei confronti del mercato. Qualora sia necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni del documento in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, ovvero di specifiche richieste provenienti da Autorità di vigilanza, nonché nei casi di comprovata urgenza, la presente Policy potrà essere modificata e/o integrata a cura del presidente

del Consiglio di Amministrazione ovvero dell'Amministratore Delegato, con successiva ratifica delle modifiche e/o integrazioni da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva. Il testo aggiornato della Policy dovrà in ogni caso essere portato a conoscenza di tutti i Destinatari.

Il presente documento è messo a disposizione sul sistema intranet aziendale ed eventualmente sul sito internet della Società e sarà portata a conoscenza di tutti i Destinatari a cura del responsabile della funzione di riferimento, che ne curerà la trasmissione a tutti i Destinatari tempestivamente nonché, per il tramite del Responsabile dei Registri, al momento della comunicazione dell'iscrizione nel Registro Insider o nella RIL, a seconda dei casi.

La codifica ed emissione del documento sulla intranet aziendale (ARCHIFLOW) è regolato dalla Procedura IMS 02 Doc. N.:PR-IMS-02-XX-GTR - Gruppo Trevi - Gestione Documenti di Sistema in revisione corrente.